

## Osservazioni della Cisl FP sul disegno di legge n. 2837 (Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali)

La Federazione CISL FP in premessa - valutato il provvedimento rassegnato dalla VI Commissione Finanze del Senato, contenente “*Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali*” (A.S. 2837) - rileva che, apprezzabilmente, esso risponde sul piano generale alle osservazioni e raccomandazioni fornite nel corso del 2016 dall’OCSE e dal FMI che, come è noto, avevano concluso ed alla fine concordato sulla necessità di restituire autonomia sia amministrativa che finanziaria, consolidandone e rafforzandone casomai i termini, ai due enti di diritto pubblico non economico.

Il provvedimento recupera in effetti alcune delle puntuali indicazioni fornite dall’OCSE e traduce le osservazioni contenute negli atti pubblicati, in un quadro di norme complessivamente efficace.

La Federazione CISL FP ha da tempo rappresentato, in diverse sedi, lo stato di difficoltà gestionale crescente di entrambi gli enti, prodotta principalmente dalla introduzione di una serie di norme, dopo il loro avvio nel 2001, che ne hanno ridotto non solo la autonomia, ma anche l’apprezzamento delle speciali finalità che il legislatore aveva inteso affermare con il decreto legislativo n. 300/1999.

La ridotta autonomia ha poi provocato crescente *empasse* organizzativa e dunque, ha sempre di più posto a rischio la capacità dei due enti di adeguare costantemente la macchina al conseguimento degli obiettivi di politica fiscale e degli indirizzi di *compliance* verso i contribuenti approvate con numerose norme specifiche, in particolare negli ultimi anni.

Il personale delle agenzie fiscali ha vissuto con sempre maggiore difficoltà questo degradare della efficienza organizzativa e, dunque, delle linee procedurali, mentre sul piano dei rapporti di lavoro ha sofferto la riduzione progressiva ed i ritardi strutturali nella assegnazione delle risorse utili a riconoscere ed incentivare i risultati e gli obiettivi raggiunti, anche rispetto al recupero netto di quote importanti di evasione fiscale, arrivato nell’ultimo anno a 19 miliardi di euro.

La Federazione CISL FP ha costantemente denunciato tale stato di criticità, vedendosi infine costretta da alcuni mesi ad assumere, unitamente alle altre confederazioni, la decisione di rendere visibile la insostenibilità della sopra menzionata prolungata fase critica, con la indizione in questo scorcio del 2017 dello stato di agitazione del personale della Agenzia delle Entrate, adottato con modalità ed azioni pubbliche note alla Commissione.

In questo senso la CISL FP ritiene che il testo all’esame della Commissione recuperi giudiziosamente alle agenzie fiscali - con una palese se pur tardiva inversione di tendenza - insieme alla originaria autonomia finanziaria, un nuovo dispositivo, mirato, di “tutela” della specialità delle due amministrazioni, poste sostanzialmente fuori dalle variazioni e dai tagli congiunturali imposti dalla finanza pubblica.

Analogo giudizio di favore si esprime sulle successive disposizioni che assegnano alle agenzie fiscali autonomia regolamentare e organizzativa.

Anche a tale riguardo la CISL FP intende evidenziare come le modifiche proposte all’art. 71 del decreto legislativo n. 300/1999, che prevedono la creazione di un ulteriore specifico comparto di contrattazione dedicato alle agenzie fiscali, ripropongano una situazione di evidente criticità venutasi a creare a seguito della riduzione dei comparti da 11 (e 8 di area dirigenziale) - che avevano aggregato i lavoratori delle amministrazioni fino al rinnovo contrattuale 2006/2009 - a non più di 4 comparti a cui far corrispondere anche le relative aree dirigenziali, come disposto dall’art. 40 del d.lgs. 165/2001.

L'equilibrio raggiunto ad oltre un anno dalla stipula dell'Accordo nazionale quadro stipulato il 13 luglio 2016, rivela tutta la difficoltà a ricomprendere in soli quattro comparti realtà ed amministrazioni molto diverse, e suggerirebbe la riapertura di una riflessione più complessiva, sul piano legislativo, circa il numero dei comparti e la loro composizione, per valorizzare pienamente storie ed identità professionali molto differenti.

Ciò posto la CISL FP rassegna alla Commissione le seguenti osservazioni.

- L'art. 2 della norma proposta detta disposizioni modificative del decreto legislativo n. 300/1999 che attengono sostanzialmente - oltre ai termini relativi alla autonomia finanziaria, di bilancio, contabile e patrimoniale - a specifiche innovazioni riguardanti l'autonomia statutaria, regolamentare ed in materia di personale. Dalla lettura delle norme si deduce insomma che le due agenzie fiscali assumono ora, con decisione, un ridisegno aziendalistico che richiama peraltro quello di altri enti di diritto pubblico non economico.

Se tuttavia in capo alle due amministrazioni si è deciso di assegnare la diretta gestione del bilancio - alla cui formazione contribuiscono peraltro gli "avanzi di gestione" non più riversati al Bilancio dello Stato (art. 5, comma 1) - e la sua ripartizione per le diverse esigenze funzionali, tra cui quelle per il personale, dovrebbe allora, in analogia con l'architettura amministrativa di enti assimilabili, essere introdotto un istituto di partecipazione e vigilanza delle rappresentanze del personale.

In tal senso se ne propone, all'art. 1, la introduzione e relativa regolamentazione con criteri di pariteticità, assegnando a tale istituto compiti di verifica dell'azione svolta dalle due agenzie fiscali in termini di economicità ed efficienza.

- Nelle diverse disposizioni contenute all'art. 2 ed in particolare al comma 1, lettera h) dove si prescrive che *"nei limiti delle risorse complessive...le agenzie determinano le somme da destinare al personale"*, non vi è alcun richiamo o riferimento alle previsioni contrattuali in materia di "ripartizione e distribuzione del salario accessorio. Anche questo aspetto si chiede sia oggetto di opportune integrazioni della norma, introducendo, nel caso specifico, il richiesto riferimento alla materia contrattuale con il richiamo alla fase di "utilizzo" di tali risorse economiche. Analoga riferimento alle previsioni contrattuali si chiede venga introdotto, nello stesso art. 2, comma 1, lettera i), laddove il testo prevede la valutazione - che dovrà essere misurata casomai insieme ad altri fattori - quale unico elemento per il conferimento di incarichi, l'attribuzione di incentivi economici e le progressioni di carriera.

- L'art. 2 consente, tra l'altro alle due agenzie di stabilire, con il Regolamento di amministrazione "norme per l'assunzione del personale". Da una lettura del testo della norma, tuttavia, non pare in alcuna parte - tantomeno nelle *"Disposizioni abrogative e di coordinamento"* (art. 5) - identificato se tale potestà debba, e in che termini, inquadarsi rispetto alle norme generali che regolano il *turn over* ed i processi assunzionali nelle PP.AA.. Si ritiene che tale prerogativa derogatoria, ad avviso della CISL FP non secondaria, debba essere esplicitata ovvero, se il legislatore ritenesse diversamente, riportata nell'ambito della disciplina delle assunzioni nel pubblico impiego.

Roma, 26 settembre 2017